

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2017, n. 41-6101

LR. 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Approvazione dei criteri per la definizione della documentazione di cui all'articolo 7 e disposizioni per la revoca delle DD.G.R. n. 112-31886 del 3 ottobre 1989 e n. 132-36709 del 3 aprile 1990.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

l'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione della L.R. 12 agosto 1981, n. 27), stabilisce che la Giunta regionale definisca la documentazione da allegare alle istanze per l'autorizzazione ad eseguire interventi di modificazione e trasformazione d'uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 30 dicembre 1923, n. 3267; con D.G.R. del 3 ottobre 1989, n. 112- 31886, integrata con D.G.R. del 3 aprile 1990, n. 132-36709, la Giunta regionale ha provveduto a dare attuazione a quanto stabilito al suddetto articolo 7, definendo la documentazione che per ciascuna tipologia di intervento deve essere allegata all'istanza di autorizzazione;

dato atto che, alla luce delle numerose modifiche che sono intervenute sia nel comparto normativo di settore sia con riferimento all'attività procedimentale della pubblica amministrazione in generale, risulta necessario provvedere all'aggiornamento della documentazione, da allegare alla relativa istanza, definita con D.G.R. del 3 ottobre 1989, n. 112- 31886 e integrata con D.G.R. del 3 aprile 1990, n. 132-36709;

ritenuto, pertanto, di approvare i criteri per la definizione della documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 45/1989, alle istanze di autorizzazione per l'esecuzione di interventi di modificazione e trasformazione d'uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, così come individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ritenuto, altresì, opportuno, coerentemente con le funzioni rispettivamente attribuite agli organi di direzione politico-amministrativa e alla dirigenza, prevedere di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica la puntuale determinazione delle documentazioni richieste in relazione alle diverse tipologie di intervento nonché gli eventuali successivi aggiornamenti che si rendessero necessari, nel rispetto dei criteri definiti nel suddetto allegato;

ritenuto, inoltre, di stabilire che, al fine di consentirne la diffusione e conoscenza da parte dei soggetti interessati, i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni sua approvazione, producono i propri effetti a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del relativo provvedimento;

ritenuto, pertanto, di stabilire che, a decorrere da quest'ultima data, sono revocate le DD.G.R. n. 112-31886 del 3/10/1989 e n. 132-36709 del 3/04/1990;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2017;

vista la l.r. n. 23/2008 ed in particolare l'art. 16;

la Giunta regionale, all'unanimità

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 45/1989, i criteri per la definizione della documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione per l'esecuzione di interventi di modificazione e trasformazione d'uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, così come individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - di demandare alla Direzione Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica la puntuale determinazione delle documentazioni richieste in relazione alle diverse tipologie di intervento nonché gli eventuali successivi aggiornamenti che si rendessero necessari, nel rispetto dei criteri definiti nel suddetto allegato;
 - di stabilire che i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla sua approvazione, producono i propri effetti a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del relativo provvedimento;
 - di stabilire che, a decorrere da quest'ultima data, sono revocate le DD.G.R. n. 112-31886 del 3/10/1989 e n. 132-36709 del 3/04/1990;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



ALLEGATO A – Criteri per la definizione della documentazione da allegare alle istanze per gli interventi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (articolo 7 della l.r. n. 45/1989)

Indicazioni generali

Le istanze sono rivolte alla Regione o ai comuni secondo le rispettive competenze, come risultanti a seguito del riordino delle funzioni amministrative conferite alle province ai sensi della l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015.

Le istanze, in regola con l'imposta di bollo e il versamento delle spese di istruttoria stabilite con DGR n. 31-5971 del 17.6.2013, e devono contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità da parte del richiedente dell'area di intervento.

Alle istanze è allegata la documentazione progettuale, come meglio specificata nei punti successivi, redatta in modalità informatica e contenente il raffronto *ante e post operam* degli interventi che si intende realizzare. La documentazione progettuale è redatta e sottoscritta da tecnici abilitati secondo i rispettivi ordinamenti (si richiamano la circolare P.G.R. 11/PRE del 18.05.1990 Circolare esplicativa sui adempimenti in ordine all'applicazione del D.M. 11 marzo 1988 e l'allegato A del Regolamento 8/R/2011 Regolamento forestale).

Gli uffici istruttori hanno facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica e l'installazione e gestione di strumentazione di rilevamento, controllo e monitoraggio nel caso ciò sia finalizzato alla valutazione della compatibilità dell'opera.

La completezza della documentazione e dei dati contenuti nell'istanza è condizione di ricevibilità della stessa.

Documentazione minima da allegare alle istanze

La documentazione tecnica minima da allegare alle istanze in relazione alle diverse tipologie di intervento e redatta secondo le specifiche tecniche che saranno definite in apposito provvedimento dalla struttura regionale competente per materia è la seguente:

Progetto definitivo degli interventi che s'intendono realizzare, redatto in conformità al DM 14 gennaio 2008, in cui siano dettagliatamente indicate le superfici di intervento e i provvedimenti previsti per il recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere;

Relazione tecnica illustrante lo stato dei luoghi e gli interventi di modifica o trasformazione d'uso del suolo, con indicazione della superficie totale da trasformare distinta tra boscata e non boscata ;

Relazione geologica e geotecnica redatte ai sensi del DM 14 gennaio 2008, con relativi elaborati cartografici, che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche locali ed attestino la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata dalle opere;

Relazione specialistica forestale per il caso di interventi su superfici boscate;

Progetto di rimboscimento ovvero determinazione del pagamento di corrispettivo in denaro, di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della l.r. n. 45/1989 e salvo i casi di esenzione ai sensi del comma 4, per il caso di interventi su superfici non boscate;

Documentazione fotografica delle superfici d'intervento;

Relazione nivologica per interventi realizzati in area alpina;

Altra documentazione, ove significativa, quale ad esempio lo stralcio di PRG corredato dalle relative norme di attuazione e dagli stralci degli studi geologici allegati (carta dei dissesti e carta di sintesi).

Tipologie di intervento

La documentazione tecnica minima come sopra individuata può essere integrata e puntualmente specificata in ragione alle diverse tipologie di intervento di cui all'articolo 2 della l.r. n. 45/1989.

Con specifico provvedimento della struttura regionale competente per materia saranno, in particolare, individuate le caratteristiche tecniche specifiche per i sottoindicati interventi:

- interventi relativi ad attività estrattive;
- interventi relativi ad impianti di risalita a fune, piste per la pratica dello sci e opere accessorie;
- linee elettriche a bassa e media tensione (fino a 150 Kv) e linee telefoniche;
- linee elettriche con tensione superiore a 150 Kv